



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 9

Oggetto: Sistema tariffario del Servizio Idrico Integrato (SII) Relazione sintetica Anno 2021.
Approvazione

L'anno **Duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **Marzo**, alle ore **16.20** circa, -in continuazione- *a porte chiuse e nel rispetto delle norme anticovid-* nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo di Città del Comune suddetto, in sessione **straordinaria**, in **seduta pubblica**, di **seconda convocazione**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza dell'**Avv. Giuseppe Santagada**.

Assiste il Segretario Generale **Dr. Angelo Pellegrino**.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Domenico Lo Polito -Sindaco-	SI		10	Carmine Vacca	SI	
2	Giuseppe Russo	SI		11	Cristian Di Dieco		SI
3	Era Rocco	SI		12	Giancarlo Lamensa	SI	
4	Piero Francesco Vico	SI		13	Adele Filardi	SI	
5	Cristina Cosentino	SI		14	Carmine Lo Prete	SI	
6	Francesca Dorato	SI		15	Sara Zicari	SI	
7	Gaetano La Falce		SI	16	Anna De Gaio		SI
8	Giuseppina Grillo	SI		17	Giuseppe Santagada	SI	
9	Giuseppe Oliva	SI					

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Premesso che:

- l'art.151, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs.18.8.2000, n.267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivo.....omissis;
- la lettera e) del comma 1 dell'art. 172 del citato D.Lgs. n.267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegare, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- ai sensi del combinato disposto degli artt.42, comma 2, lettera f) e 48, D.Lgs.18.8.2000, n.267, la competenza per l'assunzione di tali atti è della Giunta Comunale;
- Part.53, comma 16, della L.23.12.2000, n.388 sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 (ed. Legge finanziaria 2007) che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione;
- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione è stato differito al 31/03/2021;

Considerato che:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'ARERA, cioè l'Autorità per la Regolazione dell'Energia, delle Reti e dell'Ambiente (ex AEEGSI), "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

Visti:

- la comunicazione COM (2000) 477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); e) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- la Commissione Europea, con la comunicazione COM (2012) 673, recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee", dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
 - "fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla

direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo",

- "fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione";
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che "L'Agenzia... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»";
- l'articolo 3, comma 1, del d. P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
 - a) "definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione -per la determinazione della tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)" (lettera e);
 - b) "predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (v.)" (lettera d);
 - c) "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)" (lettera f);
 - d) l'articolo 58 del cd. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora "Cassa per i servizi energetici

e ambientali"), un "Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente";

- l'articolo 60 del e. d. Collegato Ambientale, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, "al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)", e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, "definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni";
- da ultimo, l'articolo 61 del cd. Collegato Ambientale medesimo dispone che "nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi" e prevede che la stessa "definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi".

Considerato che;

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MIT), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI -2-»
- con deliberazione 665/2017/R/Idr del 28 settembre 2017 l'Autorità è nuovamente intervenuta sui criteri di determinazione dei corrispettivi alle Utenze, in particolare per le Utenze Domestiche, adeguando le fasce ad un "consumo pro-capite" e ridefinendo le varie tipologie di utenze non domestiche;
- con deliberazione 897/2017/R/Idr del 21 dicembre 2017 l'Autorità ha approvato le modalità applicative del "Bonus Idrico" per gli utenti domestici economicamente disagiati;
- con deliberazione 580/2019/R/Idr. del 27/12/2019 l'Autorità ha emanato le procedure per l'aggiornamento tariffario, elaborato in osservanza della metodologia tariffaria di cui

- all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-3) e che propone anche una modalità semplificata di percorso di regolarizzazione denominato "Schema tariffario di Convergenza";
- la Circolare AIC per l'adozione dello Schema Regolatorio di Convergenza n. 445 del 20/04/2020, richiama la Delibera 580/2019/R/Idr ed in particolare l'art. 31 dell'Allegato alla stessa, in cui si espone lo Schema Regolatorio di Convergenza. L'adozione dello Schema di Convergenza (comunque vincolata agli adempimenti ed impegni indicati nella norma) permetterebbe al Comune di accedere ad un aggiornamento tariffario che per l'anno 2020 si sostanzierebbe in un aumento del 7,5% rispetto a quanto applicato nell'anno 2019 (di cui il 5% per l'adozione dello schema di convergenza ed un ulteriore 2,5% per l'adesione al percorso di aggregazione verso il Gestore Unico d'ambito). **CONSIDERATO** che:
 - per il servizio idrico integrato costituisce obiettivo primario per il conseguimento del riequilibrio tra entrate e costi sostenuti, sia attraverso processi di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità della gestione, sia mediante l'adeguamento ed il riequilibrio tariffario;
 - la citata deliberazione C.I.P.E. del 22/6/2000 prevede che gli Enti che nel 1999 non hanno coperto i costi del servizio, quali risultanti dalla somma dei costi operativi e degli ammortamenti iscritti in Bilancio, applicano aumenti tariffari che consentano la copertura dei costi stessi in limiti ricompresi tra un minimo dell'80% ed un massimo del 100%;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 25 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022, a seguito decreto Ministero dell'Interno n.17674 del 15 gennaio 2021;

Richiamate, ancora:

- la deliberazione di Consiglio comunale n.52 del 24/07/2019 avente ad oggetto: "Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto", con la quale sono state rideterminate imposte, tasse e tariffe nella misura prevista dall'articolo 251 del decreto legislativo n. 267/2000;
- la delibera di Giunta comunale n.47 del 06/03/2020 di proposta al Consiglio di modifica ed integrazione della predetta deliberazione n.52/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 31/03/2020, avente ad oggetto: "Attivazione entrate proprie a seguito dichiarazione dissesto finanziario (art 246 comma 4 e 251 commi 1,3,5 del D.lgs. n.267/2000) Modifica e integrazione delibera Consiglio comunale n.52 del 24/07/2019";
- la deliberazione di Consiglio comunale n.80 del 30/12/2020: "Approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio idrico integrato secondo lo schema Arera";

Visti i Costi del Servizio Idrico Integrato:

Ritenuto di dover aggiornare le tariffe per l'esercizio 2021 secondo le disposizioni emanate dall'AIC Regione Calabria (Decreto n.9192 del 29/07/2019 e Circolare n.445 del 20/04/2020) e dall'Autorità ARERA, come previsto dalla delibera 580/2019/R/Idr, come previsto anche nell'Art. 8 delle Del. 665/2017/R/idr;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs 18.8.2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art 49 - comma 1 - del D.lgs n. 267/2000;

Sentita la relazione dell'Assessore alle Finanze, Avv. Maria Silella;

Uditi gli interventi dei signori Consiglieri comunali Lo Prete -Forza Italia-, del Presidente del Consiglio Santagada, del Consigliere Lamensa -Fratelli d'Italia-, Dorato -Progressisti x Castrovillari-, Russo -Partito Democratico- del Sindaco Lo Polito;

Udita la dichiarazione di voto del **Consigliere Lo Prete -Forza Italia-**, il quale a nome del proprio gruppo dichiara di votare favorevolmente sia il punto in oggetto e sia il successivo punto relativo alla manovra tariffaria;

Dato atto che sia la relazione che gli interventi e le dichiarazioni di voto dei signori Consiglieri comunali sono tutti sinteticamente riportati nel precedente verbale n.6, data odierna, nonché registrati su supporto magnetico che viene acquisito agli atti della Segreteria Generale.

Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal **Presidente Santagada**:

Presenti **n.14**

Votanti **n.13**

Favorevoli **n.13**

Astenuti **n.1** (*Lamensa*)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e che si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali della presente proposta di deliberazione:

- 1. approvare** il sistema tariffario del Servizio Idrico Integrato (SII con annessa relazione sintetica per l'anno 2021 per come da allegato A) alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale;
- 2. dare atto** che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad Iva nella misura vigente;
- 3. applicare** le componenti tariffarie di acquedotto, fognatura e depurazione, come stabilito dalle Deliberazioni ARERA n.580/2019/R/Idr del 27/12/2019, di approvazione del metodo tariffario idrico;
- 4. precisare** che le entrate, per l'anno 2021, risultano quantificate e previste in Bilancio come segue:

Entrate da tariffe Acquedotto	
Proventi per concessioni nuove utenze fognatura e richiesta interventi	1.065.164,20
Proventi per concessioni nuove utenze acqua potabile e richiesta interventi	
Entrate da depurazione	350.000,00
Entrate da fognatura	350.000,00
Totale entrate del servizio Idrico Integrato	1.765.164,20

- 5. precisare** che le spese, per l'anno 2021, risultano quantificate e previste in Bilancio come segue:

Redditi di lavoro dipendente (Macro 101)	49.652,32
Imposte e tasse a carico Ente (Macro 102)	15.740,07
Acquisto di beni e servizi (Macro 103)	1.394.768,90
Interessi passivi (Macro 107)	7.500,00
Altre spese correnti (Macro 110)	230.002,91
Totale costi del Servizio Idrico Integrato	1.765.164,20

- 6. precisare** che, per effetto di quanto sopra, si prevede di raggiungere, nel 2021 un grado di copertura del totale delle entrate sul totale delle spese, pari al 100%;

7. **disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
8. **disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - a) al Responsabile del settore 4 -Tributi-
 - b) al Responsabile del servizio di Ragioneria;
 - c) all'Ufficio Idrico;
 - d) al Servizio Idrico Integrato;
 - e) al Responsabile del Settore 6 -Infrastrutture-;

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, con voti **13 a favore e 1 astenuto** (*Lamensa*), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


IL SEGRETARIO

F.to - Dr. Angelo Pellegrino -

IL PRESIDENTE

F.to - Avv. Giuseppe Santagada -

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N. 9 del 30 MAR. 2021



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di competenza del Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:


<<Sistema tariffario del Servizio Idrico Integrato (SII) Relazione sintetica Anno 2021. Approvazione>>

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addi 22.03.2021

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Settore 3
Economia, Programmazione
Risorse Finanziarie-Bilancio
Dott. Roberto Dionesalvi



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

<<Sistema tariffario del Servizio Idrico Integrato (SII) Relazione sintetica Anno 2021. Approvazione>>

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Addì 22.03.2021

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Settore 3
*Economia, Programmazione
Risorse Finanziarie/Bilancio*
Dott. Roberto Dionesalvi

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
COSTI DESCRITTI		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
1190/0	STIPENDI	49.652,32
1190/5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	14.740,07
1238/0	IRAP	1.000,00
1188/1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	5.000,00
1196/1	MANUTENZIONE BENI MOBILI	9.000,00
566/4	MANUTENZIONE ACQUA - LUCE E GAS	70.000,00
1188/9	ENERGIA ELETTRICA	3.500,00
1208/1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.500,00
1208/9	PROVVISTA DI ACQUA	840.068,90
1216/1	MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	150.000,00
1224/1	FUNZ. COM. PER L'INQUINAMENTO	275.000,00
1224/4	CONTROLLI SYLLA POTABILITA'	6.000,00
1226/0	PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI	2.700,00
1227/0	BOLLI E ASSICURAZIONI	3.000,00
1758/0	PRESTAZIONI INERENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30.000,00
1230/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	75.000,00
359	QUOTA FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	227.002,91
TOTALE		1.765.164,20

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
RICAVI DESCRITTI		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
502	MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.065.164,20
504/1	FUNZ. COM. PER L'INQUINAMENTO	700.000,00
TOTALE		1.765.164,20



CITTA' DI CASTROVILLARI
Provincia di Cosenza

Sistema Tariffario del
Servizio Idrico Integrato (SII)
RELAZIONE SINTETICA
ANNO 2021

1. PREMESSE

Con deliberazione 918/2017/R/idr del 27/12/2017 l'Autorità ha emanato le procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-2). Inoltre con Deliberazione 665/2017/R/Idr del 28 settembre 2017 l'Autorità è intervenuta sui criteri di determinazione dei corrispettivi alle Utenze, in particolare per le Utenze Domestiche, adeguando le fasce ad un "consumo pro capite" e ridefinendo le varie tipologie di utenze non domestiche.

In particolare per le Utenze Domestiche Residenti, il criterio "pro-capite" viene applicato distinguendo le varie utenze domestiche residenti in base al numero di componenti occupanti l'immobile servito dall'utenza.

L'aggiornamento tariffario viene gestito facendo una nuova analisi dei costi del Servizio.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM (2000)477;
- b) Legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- c) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- d) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- e) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)
- f) 19 febbraio 1999, n. 8, recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999";
- g) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 4 aprile 2001, n. 52, recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001" ed, in particolare, il punto 1.3 "Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa";
- h) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 dicembre 2008, n. 117, recante "Direttiva per l'adeguamento delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione";
- i) Legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito "legge 481/95") all'art. 2, comma 20, lettera c), che attribuisce all'Autorità il potere di

irrogare sanzioni amministrative pecuniarie "in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri";

- j) Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito "d.lgs. 267/00") e, in particolare, l'art. 243-bis, comma 8 lettera c), "(...) l'ente (...) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto";
- k) Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito "D.P.R. 116/11"), recante "Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato";
- l) Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 febbraio 2015, n. 39 avente ad oggetto "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua";
- m) Deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" ed il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso";
- n) Deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" ed il suo Allegato 1, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)";
- o) Deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 4488/2013/R/IDR, recante "Esclusioni dall'aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013, terzo gruppo";
- p) Deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento".
- q) Deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante "Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR";
- r) Deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico";

- s) Deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 662/2014/R/IDR, recante “Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa con riferimento a quanto previsto nel metodo tariffario idrico (MTI) per l’anno 2015”;
- t) Deliberazione 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato”;
- u) Deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, “Approvazione del Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2”;
- v) Deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/IDR, recante “Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 86/2013/R/IDR);
- w) Deliberazione 665/2017/R/idr “Testo Integrato dei Corrispettivi dei Servizi Idrici recante i criteri di Regolazione Tariffaria applicata agli utenti” (TICSI);
- x) Deliberazione 918/2017/R/ “Aggiornamento Biennale delle Tariffe Idriche”;
- y) Deliberazione ARERA N.580/2019/R/Idr del 27/12/2019 di “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”, per gli anni 2020-2023;
- z) Deliberazione 311/2019/R/idr "Gestione della Morosità";

3. ESPOSIZIONE DI ALCUNI CITATI NORMATIVI

EsPLICANDO alcune delle normative citate, bisogna considerare che:

- la comunicazione COM (2000) 477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del *full cost recovery*, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- la Commissione Europea, con la comunicazione COM (2012) 673, recante il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “prezzi delle acque che incentivino l'efficienza”, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
 - “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”;

- “fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
- n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L'Agenzia ... *ora l'Autorità+ predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei

relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»»;

- l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
 - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
 - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
 - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);
- l'articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli Enti Locali competenti all'Ente di governo dell'ambito. In particolare, il Decreto Sblocca Italia ha disposto:
 - l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;
 - il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
 - la cessazione ex lege delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercitare il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.
- l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora “Cassa per i servizi energetici e ambientali”), un “Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio

nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente”;

- l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, “al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)”, e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, “definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni”;
- da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che “nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi” e prevede che la stessa “definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi”.

Inoltre:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo

termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l’Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2;
- con deliberazione 665/2017/R/IDR, del 28 settembre 2017, preceduta dai documenti di consultazione, l’Autorità ha introdotto il un Testo Integrato per la determinazione dei Corrispettivi dei Servizi Idrici introducendo alcuni criteri di articolazione tariffaria applicata ad alcune tipologie di utenze, fra cui in particolare le utenze domestiche;
- con deliberazione 918/2017/R/idr del 27/12/2017 l’Autorità ha emanato le procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all’Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-2).

4. COMPONENTI DI COSTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Ai fini dell’aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio, in conformità alla deliberazione ARERA N.580/2019/R/Idr del 27/12/2019 di “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”, per gli anni 2020-2023:

1. costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell’investimento;
2. costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti all’energia elettrica, le forniture all’ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
3. eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
4. componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;
5. componente relativa ai conguagli.

A. Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa

I costi delle immobilizzazioni sono pari:

- alla componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- alla componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- alla componente a copertura degli oneri fiscali del gestore;
- alla componente che rappresenta l’eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi, limitatamente alla parte non inclusa nella componente FoNI (Fondo Nuovi Investimenti)

- Le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del calcolo del Piano Tariffario sono afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.

Sono escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.

B. Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa

Ai fini del riconoscimento tariffario, i costi operativi sono definiti come:

- i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento che comprendono i costi relativi ai Servizi, al Personale, alle Materie Prime, Godimento di beni di terzi e altri Oneri di gestione;
- i costi operativi aggiornabili, definiti come somma delle seguenti componenti:
 - o copertura dei costi di energia elettrica;
 - o copertura dei costi degli acquisti all'ingrosso;
 - o copertura dei corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche;
 - o copertura degli altri specifici costi, che sono a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito, a copertura del contributo all'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici, a copertura del costo di morosità, gli oneri locali (es. canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, TARSU, IMU).

C. Fondo nuovi investimenti

È fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti (*FoNI*). il Fondo nuovi investimenti (*FoNI*) è definito:

- dalla componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti,
- dalla componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto,
- dalla componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi.

D. Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa

La componente di costo riferita ai costi ambientali è relativa all'attività di depurazione. La componente di costo riferita ai costi della risorsa è relativa agli oneri locali alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo per la riduzione e prevenzione delle perdite di rete.

E. Componente relativa ai conguagli

Sono componenti di costo a recupero di scostamento tra le tariffe effettivamente applicate e una

variazione dei volumi fatturati o relative a scostamenti dei costi operativi.

5. COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

I costi del Servizio Idrico Integrato (al netto dell'IVA) sono pari ad € 1.765.164,20 dettagliati di seguito:

- totali costi servizio acquedotto = € 1 065 164,20;
- totali costi servizio fognature = € 350.000,00;
- totali costi servizio depurazione = € 350.000,00;

di cui:

DESCRIZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEI PROVENTI RIFERITI ALL'IPOTESI DI BILANCIO PER GLI ANNI (2021-2022-2023)					
COSTI			PROVENTI DALLA TARIFFA		
Personale	Spese per acquisto di beni e servizi	Ammortamenti Tecnici	TOTALE SPESA	Tipologia	importo
€ 49 652,32	€ 5 000,00	€ 75 000,00		Acquedotto	€ 1 065 164,20
€ 14 740,07	€ 9 000,00			Fognatura	€ 350 000,00
€ 1 000,00	€ 70 000,00			Depurazione	€ 350 000,00
	€ 3 500,00				
	€ 3 500,00				
	€ 840 068,90				
	€ 150 000,00				
	€ 275 000,00				
	€ 6 000,00				
	€ 2 700,00				
	€ 3 000,00				
	€ 30 000,00				
	€ 227 002,91				
€ 65 392,39	€ 1 624 771,81	€ 75 000,00	€ 1 765 164,20		€ 1 765 164,20

I costi totali del servizio idrico integrato sono costi composti:

Descrizione	Importo
Stipendi	€ 49 652,32
Contributi previdenziali	€ 14 740,07
Irap	€ 1 000,00
Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 5 000,00
Manutenzione beni mobili	€ 9 000,00
Manutenzione acqua - luce e gas	€ 70 000,00
Energia elettrica	€ 3 500,00
Prestazioni di servizi	€ 3 500,00
Provvista di acqua	€ 840 068,90
Manutenzione servizio idrico integrato	€ 150 000,00
Funz. Com. Per l'inquinamento	€ 275 000,00
Controlli sulla potabilità dell'acqua	€ 6 000,00
Pezzi di ricambio automezzi	€ 2 700,00
Bolli e assicurazioni	€ 3 000,00
Prestazioni inerenti il servizio idrico integrato	€ 30 000,00
Interessi passivi su mutui	€ 75 000,00
Quota fondo crediti dubbia esigibilità	€ 227 002,91
	€ 1 765 164,20

A questo punto, facendo riferimento all'art. 5 del MTI-3 – allegato A alla Determina dell'Autorità n°580/2019 è possibile Modulare le Tariffe ad ISOCOSTI (rispetto al 2019) e ad ISORICAVO, tenendo conto del valore di $\vartheta = 0,9274$. (comunicazione SORICAL prot. 304 del 15/02/2021)

6. TARIFFE

6.1. Metodologia adottata

Obiettivo del presente studio è di procedere ad una rimodulazione tariffaria che garantisca al gestore l'integrale copertura dei costi. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è necessario preliminarmente procedere al computo dei costi registrati. I costi sono stati ricostruiti prendendo a riferimento le indicazioni dell'Autorità e sono dettagliatamente elencati nel precedente paragrafo "COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO".

L'Obiettivo dei Ricavi che dovranno essere recuperati dalla Tariffa (non si sono sottratti i Ricavi Accessori e Diritti perché irrilevanti e variabili, non possono essere considerati introiti permanenti da sottrarre in Tariffa) sarà:

TOTALE OBIETTIVO RICAVI		
	<i>€/anno</i>	<i>%</i>
Obiettivo Ricavi Acquedotto:	€ 1 065 164,20	60,34%
Obiettivo Ricavi Fognatura:	€ 350 000,00	19,83%
Obiettivo Ricavi Depurazione:	€ 350 000,00	19,83%
TOTALE OBIETTIVO RICAVI	€ 1 765 164,20	100%

6.2. Sviluppo del piano tariffario

Lo sviluppo del Piano Tariffario, nella strutturazione dei corrispettivi da addebitare all'utente, deve avvenire secondo quanto previsto con i Metodi MTI (Art. 36 comma 6 Del. 665/15/R/IDR). È fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche. Di conseguenza, negli ambiti tariffari che applicavano tale modalità di fatturazione, la modifica della struttura dei corrispettivi è obbligatoria. Inoltre i corrispettivi devono essere articolati come segue:

- **quota fissa**, indipendente dal consumo, per ciascun servizio del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, depurazione);
- **quota variabile**, proporzionale al consumo misurato in metri cubi.

6.3. Determinazione della quota fissa

La quota fissa, determinata per ogni servizio, non può essere modulata per scaglioni. Inoltre deve essere espressa in Euro all'anno. Una volta ottenuti i costi, differenziati per Servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) si determina la quota fissa da applicare a ciascuna utenza per ciascun servizio di cui usufruisce, ricavata calcolando una percentuale che non superi il 20% dei costi dell'ultimo anno consuntivato. Il numero di utenze risulta essere:

	Totali	domestiche	non domestiche
N. di utenze ACQUEDOTTO	12211	9941	2272
N. di utenze FOGNATURA	10358	8375	1983
N. di utenze DEPURAZIONE	10358	8375	1983

Si è proceduto applicando la quota fissa calcolata con una percentuale del 20% (per tutte le utenze domestiche) e del 20% (per le altre utenze) dei costi complessivi del servizio idrico integrato, suddiviso per servizio.

QUOTA FISSA CALCOLO 20% (per le utenze domestiche)			
	%		€/Utenza
Acquedotto:	20%	€ 213 032,84	€ 17,45
Fognatura:	20%	€ 70 000,00	€ 6,76
Depurazione:	20%	€ 70 000,00	€ 6,76
TOTALE QUOTA FISSA		€ 385 019,06	€ 30,96
QUOTA FISSA CALCOLO 20% (per le utenze non domestiche)			
	%		€/Utenza
Acquedotto:	20%	€ 213 032,84	€ 17,45
Fognatura:	20%	€ 70 000,00	€ 6,76
Depurazione:	20%	€ 70 000,00	€ 6,76
TOTALE QUOTA FISSA		€ 385 019,06	€ 30,96

6.4. Determinazione della quota variabile

La quota variabile, proporzionale al consumo misurato in metri cubi, è configurata come segue:

- a) una **tariffa agevolata**, da applicarsi alle sole **utenze domestiche residenti** (Art. 3 dell'All (A) Del. 665/2017/R/IDR) per i consumi di tipo essenziale, ottenuta sottraendo, alla tariffa base, l'agevolazione. Il dimensionamento della classe di consumo cui applicare la tariffa agevolata viene articolata pro capite, uniformato su tutto il territorio nazionale ed è posto pari a 18,25 metri cubi all'anno per utente domestico residente nel nucleo familiare. Preso atto che non è possibile in prima istanza determinare i componenti occupanti l'utenza domestica, si determina provvisoriamente, e non oltre il 2021, di assegnare d'ufficio n. 3 componenti ricorrendo al "criterio pro capite di tipo standard" previsto dall'AEEGSI e arrotondare la fascia agevolata di consumo pari a 55 metri cubi, ferma restando la possibilità dell'utente di presentare autocertificazione indicante il numero di componenti occupanti.

In questa prima fase del calcolo tariffario si è posta uguale a 3 componenti occupanti ogni utenza domestica residente.

- a) una **tariffa base**, pari al costo unitario medio calcolato sui costi del servizio acquedotto, detratto

il gettito delle quote fisse, per metro cubo

$$T_{\text{base}} = (\text{Costi} - \text{Quota fissa}) / m^3_{\text{stimati}}$$

b) da uno a tre scaglioni tariffari di eccedenza, la cui entità è finalizzata a “compensare” il minor ricavo derivante dall’applicazione della tariffa agevolata e a penalizzare, attribuendogli i maggiori costi ambientali provocati, i consumi superiori alla fascia base. Le tariffe di eccedenza sono tra loro crescenti e stabilite aggiungendo alla Tariffa base gli ulteriori costi. La prima tariffa di eccedenza è data dalla somma della Tariffa base più il 50% della tariffa agevolata. La seconda tariffa di eccedenza è data dalla Tariffa base più la Tariffa agevolata. La terza tariffa di eccedenza è data dalla tariffa base più due volte la tariffa agevolata.

1. **Tariffa agevolata:** Per la tariffa agevolata, che si applica alle sole utenze Domestiche Residenti e ai primi 55 mc come indicato dal “criterio pro capite di tipo standard”, indicati come “consumi di tipo essenziale”, si è applicata un’agevolazione pari ad una riduzione della tariffa base del 50%.

2. **Tariffa base:**

A. Tariffa base Acquedotto

Considerando i costi relativi al Servizio Acquedotto, avremo:

Obiettivo Ricavi Servizio Acquedotto:	€ 1 065 164,20
---------------------------------------	----------------

Si procede sottraendo la parte di ricavi previsti come QUOTA FISSA, Per quanto riguarda i metri cubi da fatturare si fa riferimento all’ultima fatturazione inviata.

Volume consumo d’acqua:	1.702.633 m ³
-------------------------	--------------------------

Applicando il calcolo a tale formula:

$$T_{\text{base}} = (\text{Costi} - \text{Quota fissa}) / m^3_{\text{stimati}}$$

La TARIFFA BASE risulta €. 0,50 al mc.

B. Tariffa base Fognatura

Considerando i costi relativi al Servizio fognatura, avremo:

Obiettivo Ricavi Servizio Acquedotto:	€ 350 000,00
---------------------------------------	--------------

Si procede sottraendo la parte di ricavi previsti come QUOTA FISSA, Per quanto riguarda i metri cubi da fatturare si fa riferimento all’ultima fatturazione inviata.

Volume consumo d’acqua:	1.702.633 m ³
-------------------------	--------------------------

Applicando il calcolo a tale formula:

$$T_{\text{base}} = (\text{Costi} - \text{Quota fissa}) / m^3_{\text{stimati}}$$

La TARIFFA BASE risulta €. 0,16 al mc.

C. Tariffa base Depurazione

Considerando i costi relativi al Servizio depurazione, avremo:

Obiettivo Ricavi Servizio Acquedotto:	€ 350 000,00
---------------------------------------	--------------

Si procede sottraendo la parte di ricavi previsti come QUOTA FISSA, Per quanto riguarda i metri cubi da fatturare si fa riferimento all'ultima fatturazione inviata.

Volume consumo d'acqua:	1.702.633 m ³
-------------------------	--------------------------

Applicando il calcolo a tale formula:

$$T_{base} = (\text{Costi} - \text{Quota fissa}) / m^3_{stimati}$$

La TARIFFA BASE risulta € 0,16 al mc.

3. Scaglioni Tariffari di Eccedenza e Copertura dei Costi

Una volta definiti gli scaglioni si procede con la stima dei volumi di consumo di acqua stimati all'interno di ciascuna fascia di consumo, nonché il numero di utenti che li hanno consumati. Per le UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI, oltre alla fascia a Tariffa Agevolata, sono state previste la TARIFFA BASE e due fasce di Eccedenza.

Per le UTENZE INDUSTRIALI sono state previste la Tariffa Base e una fascia di Eccedenza.

Si riporta di seguito il prospetto finale delle tariffe relative al servizio idrico integrato del Comune di Castrovillari per il 2021:

TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021			
QUOTA FISSA DOMESTICA		QUOTA FISSA NON DOMESTICA	
Acquedotto:	€ 17,45	Acquedotto:	€ 17,45
Fognatura:	€ 6,76	Fognatura:	€ 6,76
Depurazione:	€ 6,76	Depurazione:	€ 6,76
TOTALE	€ 30,96	TOTALE	€ 30,96

6.5. Tariffa domestica residente pro capite

Come indicato dall'Autorità per la regolazione dell'Energia, Ambiente e Rifiuti, (ARERA), la predisposizione tariffaria in conformità al comma 3.3 dell'art. 3 della Delibera 665/2017), indica che L'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, che sia in possesso di tutte le informazioni e dei dati all'uopo necessari, definisce la quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti *i* di ciascuna utenza domestica residente, prevedendone l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Ai fini della determinazione del piano tariffario si indicano i limiti di consumo previsti per ogni singola fascia:

Quadro tariffe	min (mc/anno)	max (mc/anno)
Tariffa agevolata 1	0	18,25
Tariffa agevolata 2	19,25	54,75
Tariffa Base	55,75	80
Tariffa in eccedenza 1	81	120
Tariffa eccedenza 2	121	∞

Per cui il prospetto del nuovo piano tariffario, riferito alla composizione del nucleo familiare sarà:

Fasce tariffarie e articolazione pro capite UTENZE DOMESTICHE										
Utenze Domestiche	tariffa agevolata (50% della tariffa base)		tariffa agevolata (75% della tariffa base)		tariffa base		Tariffa in eccedenza 1		Tariffa eccedenza 2	
Valore (€/anno)	€ 0,25		€ 0,38		€ 0,50		€ 1,00		€ 1,50	
	mc/anno		mc/anno		mc/anno		mc/anno		mc/anno	
	da	a	da	a	da	a	da	a	da	a
1 componente	0	19	19,1	55	55,1	80	80,1	120	120,1	∞
2 componente	0	37	37,1	110	110,1	160	160,1	240	240,1	∞
3 componente	0	55	55,1	165	165,1	240	240,1	360	360,1	∞
4 componente	0	73	73,1	219	219,1	320	320,1	480	480,1	∞
5 componente	0	92	92,1	274	274,1	400	400,1	600	600,1	∞
6 componente o +	0	110	110,1	329	329,1	480	480,1	720	720,1	∞
Fognatura	€ 0,16									
Depurazione	€ 0,16									

Utenze domestiche non residenti ed utenze DIVERSE	min (mc/anno)	max (mc/anno)	€/mc
tariffa agevolata (50% della tariffa base)	0	55	€ 0,25
Tariffa eccedenza	55	∞	€ 0,85
Tariffa variabile fognatura			€ 0,16
Tariffa variabile Depurazione			€ 0,16

7. CONCLUSIONI

Con tale struttura tariffaria, basata anche su un calcolo sviluppata sui volumi stimati sulla base di letture reali, si è ottenuta una previsione di gettito che permetterebbe la copertura integrale dei costi.

AFFISSIONE E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il-6.APR.2021....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Ne è stata data comunicazione di avvenuto deposito presso la Segreteria Generale ai Consiglieri Comunali, con nota in data-6.APR.2021....., ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del vigente regolamento per la funzione deliberante del Consiglio comunale.

F.to l'addetto alla pubblicazione

Il Messo Comunale

Giuseppe Bonifati

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì 6 APR, 2021



IL SEGRETARIO GENERALE

- Angelo Pellegrino -

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Angelo Pellegrino", written over the printed name.